

L'interpretazione. Il coordinamento normativo

Deroghe più ampie con il Dl sviluppo

Giampiero Falasca

■ La circolare 27/2012 emanata dal **ministero del Lavoro** ha un obiettivo circoscritto e specifico: analizzare la portata delle modifiche introdotte con il decreto sviluppo (Dl 83/2012) alle norme della legge Fornero che hanno riformato il contratto a termine.

La legge 92/2012 ha introdotto una più restrittiva disciplina degli intervalli tra un contratto a termine scaduto e un suo eventuale rinnovo, imponendo un'attesa di 60 giorni (che diventano 90, se il contratto precedente ha avuto durata superiore a sei mesi), al posto della vecchia disciplina che fissava questo periodo in 10 giorni (oppure 20, per la durata ultrasemestrale).

La versione originaria della **riforma Fornero** consentiva ai contratti collettivi di ridurre a 20 giorni (30, per il caso di durata maggiore) questo intervallo, ma solo in presenza di alcune situazioni organizzative e produttive molto specifiche (avvio di nuove attività, lancio di un nuovo prodotto o di un servizio innovativo, start up eccetera).

Era anche prevista la facoltà per il ministero del Lavoro di intervenire, in caso di inerzia delle parti sociali protratta per 12 mesi, con un decreto sostitutivo.

Questa disciplina è rimasta in vita anche dopo l'emanazione del decreto sviluppo, ma è

stata integrata da un'ipotesi aggiuntiva.

Secondo la modifica estiva, i contratti collettivi possono ridurre il periodo di intervallo tra un contratto a termine «in ogni altro caso» ritenuto meritevole di intervento.

In sostanza, con la nuova norma si è venuta a creare un'ipotesi più ampia (l'intervento del contratto collettivo «in ogni caso» ritenuto necessario) di quella originaria (intervento nei soli casi individuati dalla legge).

La circolare evidenzia che le due ipotesi non sono del tutto coincidenti: solo nei casi di intervento per situazioni qualificate, l'inerzia delle parti sociali può essere colmata, dopo 12 mesi, da un intervento sostitutivo del ministero.

Questo in concreto significa che il ministero non adotterà alcun provvedimento generale di riduzione degli intervalli; al limite, e solo se le parti sociali non faranno nulla, provvederà a ridurre i periodi per i casi di avvio di nuove attività e situazioni assimilate.

La circolare chiarisce anche un piccolo refuso della norma, che fa riferimento ai periodi ridotti di cui "al primo periodo", quando invece questi sono trattati al secondo periodo; si tratta di un evidente errore materiale che non produce problemi applicativi. Fa bene il ministero a evidenziarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Contratti a termine

● Il contratto di lavoro a tempo determinato presuppone un termine fisso oltre il quale il lavoro non può essere prestato dal lavoratore e può essere stipulato solo quando ci sono ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. La riforma Fornero è intervenuta sugli intervalli tra un contratto e l'altro fissandoli in 60/90 giorni

